

HOCKEY INLINE

Regolamento Gare e Campionati



Sommario

PARTE PRIMA – L'ATTIVITA' AGONISTICA.....	4
TITOLO I – NORME GENERALI.....	4
Art. 1 - Definizione di attività agonistica federale HIL.....	4
Art. 2 - Omologazione delle gare	4
Art. 3 - Orari delle gare	4
Art. 4 - Recupero delle gare.....	4
Art. 5 - Obbligo di disputare le gare	4
Art. 6 - Rinuncia a gara	4
Art. 7 - Ritiro in gara.....	5
Art. 8 - Mancata presentazione in pista	5
Art. 9 - Ritardata presentazione in pista	5
Art. 10 - Classifiche	5
Art. 11 - Parità in classifica	6
Art. 12 - Gare di spareggio	6
TITOLO II - CAMPIONATI.....	7
Art. 13 - Competenze.....	7
Art. 14 - Iscrizione ai campionati.....	7
Art. 15 - Rinuncia al campionato di competenza.....	7
Art. 16 - Riapertura dei termini.....	8
Art. 17 - Gironi e calendari.....	8
Art. 18 - Sospensione dei campionati.....	8
Art. 19 - Ritiro di una squadra dopo regolare iscrizione al campionato.....	8
Art. 20 - Ritiro o esclusione dopo l'inizio del campionato	8
Art. 20 bis - Proclamazione dei sodalizi Campione d'Italia	9
TITOLO III - TORNEI - GARE AMICHEVOLI – CENTRI DI TECNIFICAZIONE E/O VACANZA.....	10
Art. 21 – Attività organizzata da soggetti affiliati FISR.....	10
Art. 22 – Gare amichevoli	10
Art. 23 – Tornei.....	10
Art. 24 – Centri tecnici e centri vacanza.....	11
Art. 25 – Attività all'estero	11
Art. 26 – Attività non autorizzata da FISR	11
TITOLO IV - PISTE DI GIOCO.....	13
Art. 27 - Piste di gioco e loro omologazioni.....	13
Art. 28 – Disponibilità degli spogliatoi e della pista.....	13
Art. 29 - Recinto riservato	13
Art. 30 - Recinto ufficiale.....	14
Art. 31 - Accesso alla pista di gioco	14
Art. 32 - Efficienza della pista di gioco.....	14
Art. 33 - Indisponibilità della pista di gioco.....	14
Art. 34 - Irregolarità della pista di gioco	15
Art. 35 – Impraticabilità della pista di gioco	15
Art. 36 - Inagibilità del campo di gara	16
Art. 37 - Ordine pubblico	16
Art. 38 - Dirigente addetto all'arbitro.....	17
Art. 39 - Servizio sanitario.....	17
TITOLO V - SQUADRE E GIOCATORI	19
Art. 40 - Formazione delle squadre	19
Art. 41 - Capitano della squadra	19
Art. 42 - Compiti del capitano.....	19
Art. 43 - Elenchi giocatori.....	19
Art. 44 - Identificazione dei giocatori.....	20
Art. 45 - Posizione irregolare di un tesserato.....	20

Art. 46 - Elenchi nominativi in occasione di tornei a concentrazione	21
TITOLO VI - UFFICIALI DI GARA.....	22
Art. 47 - Compiti degli arbitri.....	22
Art. 48 - Mancanza o smarrimento del referto.....	22
Art. 49 - Assenza degli arbitri.....	22
Art. 50 - Infortunio dell'arbitro.....	22
Art. 51 - Tempo di attesa delle squadre	22
Art. 52 - Refertista.....	22
Art. 53 - Addetto alle statistiche cronometriche.....	23
Art. 54 - Inconvenienti di cronometraggio	23
Art. 55 - Errore arbitrale	23
Art. 56 - Commissario di campo.....	23
Art. 57 - Commissione Tecniche di Campo.....	23
PARTE II - LA DISCIPLINA SPORTIVA	25
TITOLO VII – SANZIONI	25
Art. 58 - Competenze disciplinari e omologazione degli incontri	25
Art. 59 - Perdita della gara	25
Art. 60 - Squalifica della pista di gioco	25
Art. 61 - Efficacia della squalifica della pista	26
Art. 62 - Decorrenza della squalifica della pista	26
Art. 63 - Esecuzione della squalifica della pista	26
Art. 64 - Squalifica di un giocatore	26
Art. 65 - Espulsioni e notifica della squalifica.....	26
Art. 66 - Esecuzione della squalifica.....	26
TITOLO VIII - RECLAMI E NORME PROCEDURALI	28
Art. 67 - Validità dei documenti ufficiali	28
Art. 68 - Poteri del giudice sportivo sulla validità delle gare	28
Art. 69 - Poteri del giudice sportivo sulla posizione dei tesserati.....	28
Art. 70 - Reclami tecnici.....	28
Art. 71 - Norme generali.....	28
Art. 72 - Irregolarità della pista	28
Art. 73 - Posizione irregolare dei giocatori.....	29
Art. 74 - Incidenti avvenuti in occasione della gara	29
Art. 75 - Errore arbitrale e fatti non giudicabili con criteri esclusivamente tecnici	29
TITOLO IX – VARIE	30
Art. 76 - Competenza della verifica degli spogliatoi.....	30
Art. 77 - Riconoscimento atleti, tecnici, dirigenti e ruoli tecnici	30
Art. 78 - Riscaldamento pre partita (a vestizione effettuata).....	30
Art. 79 - Sanzioni precedenti la gara	31
Art. 80 - Atleti non presenti al riconoscimento	31
Art. 81 - Ruoli tecnici, dirigenti o tecnici non presenti al riconoscimento.....	31
Art. 82 - Infortunio in riscaldamento	31
Art. 83 - Infortunio – Inibizione al gioco.....	31
Art. 84 - Gestione dell'intervallo tra i tempi.....	32
Art. 85 - Time out.....	32
Art. 86 - Attrezzature protettive - Obbligo della mezza visiera	32

PARTE PRIMA – L'ATTIVITA' AGONISTICA

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Definizione di attività agonistica federale HIL

L'attività agonistica federale HIL comprende tutte le gare organizzate dagli organi competenti in base alle norme emanate annualmente dalla FISR nell'ambito delle competizioni delle diverse categorie agonistiche e non agonistiche, nonché le gare valevoli per manifestazioni e tornei debitamente autorizzati dalla FISR.

Art. 2 - Omologazione delle gare

I risultati delle gare diventano ufficiali dopo l'omologazione da parte del giudice sportivo competente e la pubblicazione sui comunicati ufficiali.

Art. 3 - Orari delle gare

Tutte le gare devono svolgersi nei giorni, agli orari e sulle piste indicate sui comunicati ufficiali. Eventuali variazioni potranno essere accordate per giustificati motivi dagli organi competenti, previa richiesta scritta, corredata dall'accettazione della squadra avversaria, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'incontro.

In casi eccezionali le variazioni potranno essere concesse anche senza il benestare della squadra avversaria a insindacabile giudizio dell'organo competente. Per ogni variazione accordata, i sodalizi richiedenti sono tenuti a versare una tassa nella misura annualmente fissata.

Art. 4 - Recupero delle gare

Il recupero delle gare (non iniziate, non terminate, annullate) è regolato dalle disposizioni degli organi competenti le cui decisioni al riguardo sono inappellabili. La ripetizione delle gare avviene a cura della stessa squadra, soggetto affiliato o organo federale al quale compete l'organizzazione della gara non iniziata, non terminata o annullata.

Art. 5 - Obbligo di disputare le gare

Le squadre hanno l'obbligo di iniziare e portare a termine le gare. Ogni infrazione a tale norma comporta l'irricevibilità di qualsiasi reclamo presentato dalla squadra che si sia rifiutata di iniziare la gara o portarla a termine. In merito alle condizioni che non hanno consentito l'inizio dell'incontro o ne hanno determinato la sospensione, le squadre possono avanzare le proprie riserve che, sottoscritte dal capitano e consegnate all'arbitro, devono essere allegate al rapporto arbitrale.

Art. 6 - Rinuncia a gara

Il sodalizio che rinuncia alla disputa di una gara, oltre al pagamento dell'ammenda nella misura annualmente stabilita, subirà la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-5, oltre alla penalizzazione di tre punti in classifica.

Gli organi competenti possono non infliggere l'ammenda quando la rinuncia sia stata determinata da gravi motivi di forza maggiore. Qualora il sodalizio rinunciario non abbia notificato la rinuncia all'organo competente e al sodalizio avversario, almeno tre giorni prima dello svolgimento dell'incontro, potrà essere obbligato a corrispondere al sodalizio avversario un indennizzo, nella misura annualmente stabilita dal consiglio federale.

Il sodalizio che, per la seconda volta nel corso dello stesso campionato, rinunci a disputare una gara o non si presenti in campo entro il termine stabilito nel successivo Art.8 oppure si ritiri nel corso dell'incontro, è escluso dal campionato con tutte le conseguenze previste nel successivo Art.20.

Negli incontri che prevedono la formula dell'eliminazione diretta, a concentramento o play off, il sodalizio che rinuncia alla disputa di una gara in aggiunta alle sanzioni di cui al primo capoverso

del presente articolo, è altresì eliminato dalla manifestazione cui stava prendendo parte.

Norma particolare in attività giovanile - femminile

Se una squadra senza giustificato e preventivato motivo non si presenta per una disputa di gara regolarmente messa in calendario dall'organizzatore subirà la perdita della stessa con il punteggio di 0-5 oltre ad un punto di penalizzazione in classifica. Nel caso la stessa squadra in oggetto non si presentasse o reiterasse il suo comportamento rinunciatario in occasione di una successiva gara (vale a dire sommasse due distinte mancate dispute di gara), sarà esclusa dall'attività di competenza con tutte le conseguenze previste nel successivo art. 20. Analogo provvedimento, sarà assunto per abbandono e/ ritiro a gara iniziata.

Nota. Nel caso di gare previste con la formula del concentramento la squadra assente o rinunciataria sarà considerata perdente in tutti gli incontri previsti nel concentramento, e avrà tanti punti di penalizzazione quante sono le gare perse. Sarà però considerata come assente in un solo turno di campionato senza quindi avere l'aggravio dell'esclusione dal campionato (che sarà sanzionata alla successiva rinuncia)

Art 7 - Ritiro in gara

Il sodalizio che si ritira da una gara già iniziata, oltre al pagamento dell'ammenda nella misura annualmente stabilita subisce la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-5 o con quello più favorevole alla squadra avversaria acquisito al momento del ritiro. Il ritiro in gara è per il resto equiparato in ogni sua conseguenza alla rinuncia.

Negli incontri che prevedono la formula dell'eliminazione diretta, a concentramento o play off, il sodalizio che si ritira da una gara, come previsto al 1° comma del presente articolo, in aggiunta alle sanzioni di cui al primo capoverso del presente articolo, è altresì eliminato dalla manifestazione cui stava prendendo parte.

Art. 8 - Mancata presentazione in pista

La squadra che non si presenti in pista, pronta per giocare entro 60 minuti dall'ora fissata per l'inizio della gara, sarà considerata a tutti gli effetti rinunciataria; salvo che non dimostri di essere stata impedita da cause di forza maggiore, ricorrendo al giudizio degli organi di giustizia sportiva ai quali compete la valutazione delle cause addotte.

La relativa documentazione deve essere avanzata dal sodalizio interessato entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello in cui doveva svolgersi la gara. La motivazione deve essere spedita all'organo competente, a mezzo email entro il terzo giorno successivo a quello in cui doveva svolgersi la gara, salvo il diritto a completare la documentazione necessaria.

Negli incontri che si svolgono con la formula dell'eliminazione diretta, a concentramento o play off, il sodalizio rinunciatario ai sensi del primo comma del presente articolo e fermo restando quanto stabilito per eventuali cause di forza maggiore, in aggiunta alle sanzioni previste per la rinuncia a disputare una gara, sarà altresì eliminato dalla manifestazione cui stava prendendo parte.

Art. 9 - Ritardata presentazione in pista

La squadra che, senza giustificati motivi, si presenti in pista entro il termine utile per dare inizio alla gara (60' in attività senior, 45' in attività giovanile) ma in ritardo rispetto l'orario stabilito per l'inizio della stessa, sarà assoggettata al pagamento della relativa ammenda, nella misura annualmente fissata.

Art. 10 - Classifiche

Nell'intera attività agonistica (a partire da quella giovanile sino a quella seniores) e per tutti i campionati, coppe e trofei federali di qualsiasi serie e categoria sarà adottato il seguente punteggio: 3 punti in caso di vittoria, 1 punto in caso di pareggio e 0 punti in caso di sconfitta.

Nota: fanno eccezione i casi specificatamente riportati nelle Norme per l'attività Generale della singola stagione agonistica.

Art. 11 - Parità in classifica

Se due o più squadre terminano in classifica a parità di punteggio, l'attribuzione dei rispettivi posti nella classifica stessa sarà determinata:

- Dal punteggio conseguito negli incontri diretti;
- Dalla differenza reti relativa a tali incontri;
- In caso di perdurante parità, la classifica sarà determinata sulla base della differenza reti relativa a tutti gli incontri disputati;
- Persistendo la situazione di parità, la classifica sarà determinata in base al minor numero delle reti subite in tutti gli incontri disputati;
- Infine, perdurando la parità saranno classificati a pari merito e ove occorra necessariamente stabilire una precedenza questa sarà determinata per sorteggio; se si trattasse di posti relativi a promozioni o retrocessioni si darà invece luogo ad incontri di spareggio come previsto al successivo articolo 12.

Nel momento in cui una squadra viene esclusa dai criteri sopra definiti (indipendentemente che sia la miglior classificata o la peggior classificata), per classificare le squadre rimanenti si ritorna al punto a) (punteggio conseguito negli scontri diretti). Tale operazione verrà ripetuta fino alla definizione completa della classifica.

Art. 12 - Gare di spareggio

Qualora due o più squadre si trovino a parità di punteggio in testa alla classifica finale dei campionati dove l'organizzazione non preveda fasi successive (play off), anziché dare luogo all'applicazione delle norme come da precedente art. 11 - parità in classifica - ove i sodalizi interessati siano due si procederà alla disputa di una gara di spareggio in campo neutro, con l'osservanza di tutte le modalità stabilite al riguardo dal regolamento tecnico.

Nel caso che le squadre a parità di punteggio siano invece più di due sarà disputato un torneo di spareggio in campo neutro con gare di sola andata. Eventuali situazioni di parità al termine del torneo di spareggio saranno definite seguendo il precedente art. 11 - parità in classifica.

TITOLO II - CAMPIONATI

Art. 13 - Competenze

La commissione di settore, previa approvazione del Consiglio Federale, comunicherà annualmente il numero dei campionati, la loro formula di svolgimento, oltre alle disposizioni per le promozioni e le retrocessioni.

Il numero minimo delle squadre iscritte per disputare un Campionato Italiano o una Coppa Italia dovrà essere di 6 (sei).

Per quanto riguarda i campionati collegati fra loro da reciproche promozioni e retrocessioni, resta inteso che una volta iniziato un campionato, l'ordinamento del campionato successivo non può più essere modificato onde salvaguardare i diritti acquisiti dai sodalizi che partecipano al campionato in corso di svolgimento, fermo restando le decisioni particolari in materia approvate da esplicita assemblea dei sodalizi partecipanti.

Il controllo tecnico e organizzativo dei vari campionati fa capo a:

- La commissione di settore, per l'organizzazione dei vari campionati nazionali nonché delle fasi finali di tutti gli altri campionati per il cui svolgimento sia prevista una fase nazionale.
- I settori tecnici regionali, secondo le direttive e le rispettive competenze stabilite dalla commissione di settore, per l'organizzazione delle fasi eliminatorie.
- Il giudice unico per l'omologazione dei campionati nazionali di serie A,B,C; di tutti gli altri campionati a carattere nazionale e delle fasi finali di tutti gli altri campionati.
- I giudici sportivi territoriali per l'omologazione delle fasi eliminatorie di tutti gli altri campionati.

Art. 14 - Iscrizione ai campionati

Le domande di iscrizione ai campionati devono essere inviate al Settore Tecnico hockey nei modi e nei termini stabiliti annualmente dalle Norme per l'Attività Generale HIL e dalle Norme per l'Attività Giovanile HIL approvate dal Consiglio Federale.

Art. 15 - Rinuncia al campionato di competenza

Se una squadra rinuncia al campionato seniores a cui ha titolo di partecipare, potrà essere punita con un'ammenda e potrà iscriversi solamente al campionato seniores nella categoria iniziale, come se fosse una squadra iscritta per la prima volta.

Il posto lasciato vacante dalla squadra che ha rinunciato sarà così attribuito:

1. Se la squadra rinunciataria aveva conquistato la promozione dalla categoria inferiore, la squadra ad avere diritto al ripescaggio è la prima delle squadre non promosse della categoria inferiore;
2. Se la squadra rinunciataria non aveva conquistato la promozione dalla categoria inferiore o se anche la prima delle squadre non promosse rinuncia all'iscrizione, il ripescaggio procederà nel modo seguente:
 - a. Hanno diritto al ripescaggio le squadre retrocesse al termine del campionato in cui si è verificata la mancata iscrizione, nell'ordine in cui si sono classificate.
 - b. Hanno diritto al ripescaggio le squadre non promosse della categoria inferiore partendo dalla seconda e procedendo fino a quando è possibile determinare univocamente la classifica del campionato.

Nel caso in cui, dopo avere applicato i procedimenti previsti da questo articolo, il campionato risultasse ancora incompleto, è facoltà del Consiglio Federale integrare l'elenco delle squadre partecipanti fino al numero stabilito secondo propri criteri.

Art. 16 - Riapertura dei termini

Qualora si renda necessario completare i quadri delle squadre partecipanti, la Commissione di Settore ha facoltà di riaprire i termini di iscrizione ai campionati.

Come già riferito al precedente Art.13 il numero minimo delle squadre iscritte per disputare un campionato italiano o una coppa Italia dovrà essere di 6 (sei).

Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero, la Commissione di Settore dovrà riaprire le iscrizioni relativamente alla manifestazione interessata; nel caso in cui, nonostante la riapertura delle iscrizioni, non venisse raggiunto egualmente il numero minimo previsto, il campionato o la Coppa Italia interessati non saranno disputati salvo diverse valutazioni (ad esempio a fini promozionali) della Commissione di Settore.

Art. 17 - Gironi e calendari

Decorsi i termini stabiliti per le iscrizioni, gli organi competenti stabiliscono la composizione degli eventuali gironi, il calendario e gli orari di gara. In caso di necessità tali organi possono disporre d'ufficio variazioni del calendario e degli orari. Tutti i provvedimenti di cui ai commi precedenti sono definitivi e inappellabili.

Art. 18 - Sospensione dei campionati

I campionati possono essere sospesi in occasione di svolgimento di partite e tornei internazionali.

Art. 19 - Ritiro di una squadra dopo regolare iscrizione al campionato

Se una società, dopo essersi regolarmente iscritta, si ritira dal campionato di competenza della propria prima squadra prima che questo abbia inizio, subirà la perdita della tassa di iscrizione. Nel caso in cui il ritiro avvenga dopo la pubblicazione del calendario delle gare, sarà punita con l'ammenda prevista.

In ogni caso, il ritiro della prima squadra dopo la regolare iscrizione al campionato comporta l'immediato svincolo di tutti i tesserati che avrebbero potuto prendere parte a quel campionato. Gli atleti svincolati possono sottoscrivere un nuovo tesseramento ed essere utilizzati da altre squadre compatibilmente con le disposizioni vigenti relative ai periodi di apertura dei trasferimenti. I nuovi tesseramenti non sono soggetti al riconoscimento del premio di addestramento e formazione tecnica che risulta estinto.

Se gli organismi competenti accertano che il ritiro dal campionato si è verificato per gravi cause di forza maggiore, possono derogare totalmente o parzialmente dall'applicazione di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 20 - Ritiro o esclusione dopo l'inizio del campionato

Se una società si ritira, o viene esclusa per effetto di quanto previsto dall'art. 6 dal campionato di competenza della propria prima squadra dopo che il campionato ha avuto inizio, subirà la perdita della tassa di iscrizione e sarà punita con l'ammenda prevista. Il ritiro della prima squadra, o l'esclusione per effetto di quanto previsto dall'Art.6 dopo l'inizio del campionato comporta l'immediato svincolo di tutti i tesserati che avrebbero potuto prendere parte a quel campionato. Gli atleti svincolati possono sottoscrivere un nuovo tesseramento ed essere utilizzati da altre squadre compatibilmente con le disposizioni vigenti relative ai periodi di apertura dei trasferimenti. I nuovi tesseramenti non sono soggetti al riconoscimento del premio di addestramento e formazione tecnica che risulta estinto.

Se gli organismi competenti accertano che il ritiro dal campionato si è verificato per gravi cause di forza maggiore, possono derogare totalmente o parzialmente dall'applicazione di quanto previsto dal primo comma del presente articolo. La squadra che si ritira dal campionato dopo il suo inizio, o viene esclusa per effetto di quanto previsto dall'art. 6, non potrà più svolgere nessuna attività nel corso della stagione sportiva. La squadra che si ritira dal campionato dopo il suo inizio sarà classificata all'ultimo posto della graduatoria con tutte le conseguenze del caso.

In merito alle partite disputate dalla squadra che si ritira o viene esclusa dal campionato:

- a. se il ritiro o l'esclusione avvengono prima della fine del girone di andata, saranno annullate tutte le gare disputate dalla squadra ritirata o esclusa;

b. se il ritiro o l'esclusione avvengono durante il girone di ritorno, per tutte le partite del girone di ritorno (giocate e da giocare) verrà assegnata la sconfitta per 5-0; restano validi tutti i risultati ottenuti nel girone di andata.

Nei gironi a concentramento, nelle gare ad eliminazione diretta e nei tornei, la squadra che si ritira o viene esclusa sarà eliminata e saranno annullate tutte le gare che la squadra ha disputato o deve disputare.

Art. 20 bis - Proclamazione dei sodalizi Campione d'Italia

Ogni anno i sodalizi primi classificati nei campionati italiani di serie A, Sr Femminile, U20 Elite, U18 Elite, U16 e U14 sono proclamati Campione d'Italia di categoria dal Consiglio Federale e sono autorizzati a fregiare le maglie sociali della propria prima squadra con lo scudetto tricolore per tutta la durata del successivo anno sportivo.

TITOLO III - TORNEI - GARE AMICHEVOLI – CENTRI DI TECNIFICAZIONE E/O VACANZA

Art. 21 – Attività organizzata da soggetti affiliati FISR

I soggetti regolarmente affiliati alla FISR che intendono organizzare gare amichevoli, tornei, centri tecnici e centri vacanza usufruendo dei servizi federali (uso del marchio FISR, copertura assicurativa, arbitri, giustizia sportiva, ecc.), devono essere esplicitamente autorizzati da FISR cui deve essere fatta richiesta nei modi specificati dagli articoli seguenti.

Art. 22 – Gare amichevoli

Sono considerate gare amichevoli le partite disputate tra squadre di società diverse che non sono gare ufficiali, ma che sono comunque esplicitamente dirette a un pubblico (pagante o meno) che sia informato e coinvolto attraverso un qualunque mezzo di comunicazione. Non sono considerate gare amichevoli le partite di allenamento, anche se disputate tra squadre di società diverse, per le quali non sia svolta alcuna azione d'informazione nei confronti del pubblico.

Chi organizza la gara amichevole deve inviare la richiesta di autorizzazione al Settore Tecnico Nazionale nel caso in cui siano coinvolte squadre che militano nei campionati di serie A e B o squadre provenienti da più regioni; al comitato regionale in cui si svolge la gara in tutti gli altri casi. La richiesta deve essere inviata almeno 10 (dieci) giorni prima della disputa della gara amichevole e deve riportare il luogo e l'orario dell'incontro e i nomi delle squadre partecipanti.

Il Settore Tecnico Nazionale o il Comitato Regionale, attraverso il corrispondente CUG, provvedono a designare gli arbitri della partita e ad informare l'organizzatore dei relativi costi arbitrali. Le designazioni arbitrali per gare amichevoli non possono in alcun caso generare costi per la FISR.

Le gare amichevoli non consentono di scontare le squalifiche inflitte dalla giustizia sportiva. Per le gare amichevoli è obbligatoria la redazione del verbale di gara (e di eventuale rapporto arbitrale se le circostanze lo richiedono) e il suo invio da parte dell'organizzatore all'organo di giustizia competente (giudice nazionale o giudice sportivo territoriale).

Art. 23 – Tornei

Sono considerati tornei tutte le manifestazioni che coinvolgano tre o più squadre e che sono esplicitamente dirette a un pubblico (pagante o meno) che sia informato e coinvolto attraverso un qualunque mezzo di comunicazione.

Tutti i tornei sono soggetti ad autorizzazione degli organi competenti.

Chi organizza il torneo deve inviare la richiesta di autorizzazione al settore tecnico nazionale nel caso in cui siano coinvolte squadre che militano nei campionati di serie A o squadre provenienti da più regioni; al comitato regionale in cui si svolge la gara in tutti gli altri casi. La richiesta deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell'inizio del torneo congiuntamente al regolamento del torneo che deve tassativamente riportare:

- a. la denominazione e le generalità del legale rappresentante del soggetto affiliato a FISR che organizza il Torneo;
- b. l'esatta denominazione del Torneo;
- c. la categoria o l'età dei giocatori ammessi a partecipare al torneo;
- d. gli impianti di gioco (omologati) in cui si disputeranno le gare;
- e. l'elenco delle squadre che partecipano al Torneo;
- f. la formula di svolgimento dello stesso e il calendario delle gare;
- g. eventuali richieste di deroga alle norme e la dichiarazione che in ogni altro caso verranno adottate le norme vigenti.

L'organo FISR (STN o CR) ricevente la richiesta dovrà rispondere, concedendo o meno l'autorizzazione, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione della richiesta. L'autorizzazione potrà essere subordinata alla richiesta di modifiche unilaterali del regolamento del torneo.

Il Settore Tecnico Nazionale o il Comitato Regionale, attraverso il corrispondente CUG, sono incaricati della nomina della Commissione Tecnica di campo, a designare gli arbitri per il torneo e ad informare l'organizzatore dei relativi costi. Le nomine della Commissione Tecnica di campo e le designazioni arbitrali per i tornei non possono generare in nessun caso costi per la FISR. L'omologazione provvisoria dei risultati del torneo è compito della commissione tecnica di campo e dovrà essere ratificata dal giudice sportivo nazionale per i tornei autorizzati dal STN e dal giudice sportivo territoriale per i tornei autorizzati dal CR.

I tornei non consentono di scontare le squalifiche inflitte dalla giustizia sportiva. Per tutte le partite dei tornei è obbligatoria la redazione del verbale di gara (e di eventuale rapporto arbitrale se le circostanze lo richiedono) e il suo invio da parte della commissione tecnica di campo (o, in assenza, dell'organizzatore) all'organo di giustizia competente (giudice nazionale o giudice sportivo territoriale).

Art. 24 – Centri tecnici e centri vacanza

Sono considerati *centri tecnici* quelle iniziative riservate in via esclusiva ai tesserati della FISR, della durata di uno o più giorni, in cui l'hockey inline assume parte preponderante nel programma quotidiano.

Sono considerati *centri vacanza* quelle iniziative riservate in via esclusiva ai tesserati della FISR che, tra le proprie attività, prevedono anche la presenza non preponderante dell'hockey inline.

Chi intenda organizzare "centri tecnici" o "centri vacanza" deve inviare la richiesta di autorizzazione al Settore Tecnico Nazionale. La richiesta deve essere inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio delle attività congiuntamente al programma tecnico del centro che deve tassativamente riportare:

- a. la denominazione e le generalità del legale rappresentante del soggetto affiliato alla FISR che organizza il torneo;
- b. il nome del responsabile tecnico del centro che deve essere in possesso della qualifica di allenatore di 3° Livello e dei tecnici utilizzati per le attività hockeistiche che devono essere in regola con il tesseramento;
- c. il luogo e il periodo di svolgimento del centro;
- d. le fasce di età o le categorie a cui è rivolto il centro;
- e. un dettagliato programma tecnico, sottoscritto dal responsabile del centro, che riporti le attività legate all'hockey inline previste nel corso del centro;
- f. il programma di massima delle attività non hockeistiche previste nel corso del centro;
- g. per i centri di durata superiore a un giorno, le informazioni logistiche (alberghi – trasporti) dei partecipanti al centro;
- h. copia di una polizza assicurativa a favore dei partecipanti al centro, appositamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto organizzatore del centro equipollente o migliorativa rispetto a quella in essere presso FISR verso i propri tesserati;

Per la presenza di attività promiscue, durante la partecipazione a centri tecnici o centri vacanza i tesserati FISR non possono ricorrere alla copertura assicurativa stipulata da FISR in favore dei propri tesserati.

Il STN dovrà rispondere, concedendo o meno l'autorizzazione, entro i 15 (quindici) giorni successivi alla ricezione della richiesta.

Art. 25 – Attività all'estero

La partecipazione di squadre a tornei, gare amichevoli o altre manifestazioni hockeistiche all'estero deve essere autorizzata dal Settore Tecnico Nazionale.

La richiesta deve essere inviata di norma almeno 30 (trenta) giorni prima del trasferimento all'estero congiuntamente alla lettera d'invito del soggetto organizzatore. Il Settore Tecnico Nazionale dovrà rispondere, concedendo o meno l'autorizzazione, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione della richiesta.

Art. 26 – Attività non autorizzata da FISR

In caso di attività non autorizzata da FISR è fatto esplicito divieto:

- di utilizzare il marchio o il nome di FISR, anche in modo indiretto;

- di utilizzare i titoli assegnati da FISR al fine di identificare le squadre partecipanti o singoli atleti (a titolo di esempio non esaustivo, definire una squadra “Campione d'Italia” o “Squadra di serie A”, oppure un atleta “capocannoniere del campionato” o “giocatore della nazionale”, oppure un tecnico “allenatore di 3° livello FISR”);
- di utilizzare divise di gioco riportanti loghi o marchi di FISR o di soggetti ad essa affiliati (comprese le società partecipanti ai campionati);
- agli arbitri, di utilizzare le divise ufficiali di gara;
- di fare ricorso, in caso di infortunio, alle coperture assicurative garantite dal tesseramento alla FISR;
- in generale, di porre in essere qualunque azione che coinvolga in qualsiasi modo FISR, i suoi affiliati e i suoi tesserati al fine di trarne un vantaggio per gli organizzatori dell'attività.

Nel caso in cui FISR ritenesse non rispettato quanto previsto dal presente articolo procederà nel seguente modo:

- nei confronti di soggetti non affiliati o non tesserati FISR, valutando l'opportunità di adire le vie legali;
- nei confronti di soggetti affiliati o tesserati FISR, valutando l'opportunità di deferirli agli organi di giustizia.

Ogni affiliato o tesserato FISR che partecipi ad attività non esplicitamente autorizzate da FISR solleva FISR da ogni responsabilità circa ogni tipo di conseguenza.

TITOLO IV - PISTE DI GIOCO

Art. 27 - Piste di gioco e loro omologazioni

Le piste dove si svolgono i campionati devono essere omologate e conformi alle disposizioni particolari emanate per ogni singolo campionato. Sono comunque da considerarsi obbligatorie per tutti i campionati le seguenti attrezzature complementari:

1. Tabellone segnapunti (collocato in modo tale da essere ben visibile al pubblico e agli occupanti il recinto ufficiale);
2. Cronometro visibile (anche da tavolo);
3. Recinto riservato e recinto ufficiale, posti preferibilmente uno di fronte all'altro, ben delimitati e separati dal pubblico.

All'atto dell'iscrizione al campionato ogni sodalizio deve indicare la disponibilità di una pista di gioco che, comprese le relative attrezzature di gioco, deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento tecnico ed omologata a cura della commissione di settore. Ogni variazione della pista di gioco successiva all'omologazione deve essere immediatamente comunicata, a cura dei sodalizi interessati, alla commissione di settore che, qualora ne ravvisi la necessità, potrà disporre una nuova omologazione.

In ogni caso, il verbale dell'omologazione della pista non può costituire prova opponibile in sede di reclamo per irregolarità della pista e/o delle sue attrezzature. Copia del verbale di omologazione deve essere tenuto a disposizione dell'arbitro sulla pista di gioco.

Le società sprovviste nel comune di residenza di pista avente le caratteristiche richieste, possono disputare le gare interne in impianto idoneo ed omologato sito in altro comune a non oltre 50 km. di distanza.

Le squadre che, all'atto dell'iscrizione all'attività, dispongono soltanto di una pista "scoperta" (nei campionati ove sia possibile tale caratteristica), possono indicare anche una pista "coperta", dove, in caso di necessità, potranno eventualmente disputare gli incontri non effettuabili sulla pista "scoperta" per motivazioni connesse al maltempo. Nel caso in cui una società non indicasse la pista "coperta" sostitutiva, non potrà trovare applicazione quanto previsto a riguardo delle gare disputate su piste scoperte dall'art. 35) impraticabilità della pista di gioco. In tal caso sarà applicata la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 - 5 a carico della società ospitante.

Art. 28 – Disponibilità degli spogliatoi e della pista

Gli spogliatoi delle squadre, degli arbitri e la pista da gioco devono essere messi a disposizione almeno 60 (sessanta) minuti prima dell'orario di inizio della partita. Detti termini slittano se l'impianto che deve ospitare la partita è occupato da altra manifestazione organizzata da un soggetto affiliato al CONI.

Art. 29 - Recinto riservato

Ogni pista deve disporre – per ciascuna squadra - di un recinto riservato provvisto di apposita panchina e convenientemente delimitato. Per ogni squadra possono accedere al recinto riservato e debbono obbligatoriamente sostare all'interno di esso:

- a. giocatori iscritti a referto che non prendano parte al gioco nel n. massimo di 11 (undici);
- b. non più di altre 8 (otto) persone per ognuna delle due squadre, così suddivise: n.2 dirigenti (accompagnatore e addetto all'arbitro), n.2 allenatori, n.1 preparatore atletico, n.1 medico sociale, n.1 massaggiatore e n.1 attrezzista, tutte in possesso di specifica tessera federale.

L'arbitro dovrà accertarsi che tutte le persone che entreranno nel recinto riservato siano state iscritte a referto, dovrà inoltre controllare i documenti di identità degli atleti, le tessere gara per i tecnici, ruoli tecnici e dirigenti a referto. Non sono ammessi documenti di identità in sostituzione delle Tessere Gara.

L'arbitro dovrà inoltre far allontanare dal recinto tutti coloro che vi abbiano eventualmente preso posto senza averne diritto. Le persone autorizzate a sostare nel recinto riservato sono identificate a mezzo tessera gara appesa tassativamente al collo.

Le persone ammesse nel recinto riservato sono tenute ad osservare, un comportamento conforme ai principi dell'etica sportiva, astenendosi in particolare dall'interferire nello svolgimento della gara e dal commentare, in qualsiasi forma, l'operato dell'arbitro.

Qualora abbiano contravvenuto ai propri doveri sportivi, l'arbitro potrà disporre l'allontanamento dal recinto riservato, segnalando l'accaduto sul supplemento di referto.

Art. 30 - Recinto ufficiale

Ogni pista deve inoltre disporre di un recinto ufficiale, posto preferibilmente di fronte al recinto riservato, isolato dal pubblico e collocato ai bordi esterni della pista in posizione tale da consentire agli occupanti di non perdere di vista lo svolgimento del gioco. In tale recinto devono essere poste le due panche penalità ed il tavolo dei cronometristi/refertisti.

Le panche penalità devono essere collocate in un'area stabilita lontana dalle panchine dei giocatori e separate tra loro, l'arbitro ha il compito di verificare prima dell'inizio della gara che tali zone siano presenti e ove non lo fossero non dare inizio alla gara.

Al tavolo ad essi riservato, potranno sedersi i refertisti e gli addetti alle statistiche cronometriche provvisti di tesserino FICR (Federazione Italiana Cronometristi) o Tessera Gara FISR nonché un rappresentante per ciascuna squadra.

Le norme particolari di svolgimento dell'attività annuale possono fissare deroghe alla presente normativa per periodi di attività agonistica e per categoria di attività agonistica.

A disposizione del cronometrista deve essere posto, nel recinto ufficiale, un segnalatore acustico che emetta un suono forte e diverso da quello del fischietto usato dall'arbitro. Ogni pista deve essere fornita di orologio elettronico per comunicare il tempo in ogni fase di gioco. Inoltre, in tutti i campi dove si giocano incontri di serie A e B, è obbligatoria la presenza e l'utilizzo del tabellone elettronico segnatempo, segnapunti e riportante le penalità. Nel caso mancasse tale attrezzatura, l'arbitro non potrà iniziare la gara e, a carico della società ospitante, vi sarà dapprima la perdita della gara con il risultato di 0 - 5 e poi, in caso di recidiva, l'applicazione dell'art. 6) rinuncia a gara.

Art. 31 - Accesso alla pista di gioco

Durante lo svolgimento della gara, nessuno può entrare nella pista di gioco se non per i cambi fra giocatori, da effettuarsi in conformità con quanto previsto dal regolamento tecnico. Le altre persone iscritte a referto (allenatori, medici o fisioterapisti, dirigenti o attrezzista) potranno accedere alla pista soltanto a seguito di invito o autorizzazione dell'arbitro.

I giocatori che abbiano un guasto alle attrezzature devono uscire dalla pista eccezione fatta per il portiere che, con l'autorizzazione dell'arbitro, potrà aggiustare e riparare la propria attrezzatura restando in campo (eccezione fatta per la propria maschera). Nel caso in cui la presenza del portiere di riserva non fosse obbligatoria e si rendesse necessaria la sostituzione del portiere titolare, sarà concesso un tempo massimo di 10 (dieci) minuti affinché un altro giocatore, iscritto a referto, possa presentarsi in pista regolarmente vestito da portiere. Il cronometrista deve richiamare l'attenzione dell'arbitro 15 (quindici) secondi prima dello scadere del tempo concesso.

Art. 32 - Efficienza della pista di gioco

Il sodalizio ospitante, anche nel caso di manifestazioni che prevedano la formula del concentramento, è l'unico responsabile della regolarità della pista di gioco e delle sue attrezzature nonché della loro efficienza ed agibilità. Nel caso di gare disputate in campo neutro, la responsabilità di cui sopra compete all'ente incaricato dell'organizzazione.

Art. 33 - Indisponibilità della pista di gioco

Nel caso di indisponibilità della pista di gioco documentata e portata a conoscenza dell'organo competente almeno 10 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'incontro, l'organo stesso può disporre:

- a. L'inversione del campo, qualora si tratti di incontro da effettuarsi nel corso del girone di andata;
- b. Lo svolgimento della gara su altra pista omologata, a condizione che il sodalizio ospitato non debba in tal modo compiere un percorso maggiore di quello previsto per la trasferta

originaria o che, in questa eventualità, esso sia rimborsato delle maggiori spese sostenute, a cura del sodalizio ospitante;

- c. Il rinvio della gara ad altra data entro termini tali da non influire sul regolare svolgimento del campionato o della manifestazione.

Qualora non riuscisse possibile adottare alcuno dei provvedimenti di cui sopra, il sodalizio ospitante sarà considerato rinunciatario alla disputa della gara, con le conseguenze previste dall'art. 6 del presente regolamento.

Art. 34 - Irregolarità della pista di gioco

Compete agli arbitri ogni decisione in merito alla regolarità della pista e delle relative attrezzature, prima e durante l'incontro. Se, prima dell'inizio della gara, gli arbitri accertano l'esistenza di gravi irregolarità della pista o di attrezzature essenziali per il regolare svolgimento della gara, saranno concessi 60 (sessanta) minuti dall'orario fissato per l'inizio della partita alla squadra ospitante per rimuovere gli inconvenienti segnalati. Se ciò non avverrà, gli arbitri non daranno inizio alla gara e segnaleranno il fatto sul rapporto arbitrale, specificando gli inconvenienti rilevati. La squadra ospitante sarà punita con la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-5 e con la relativa ammenda.

Se gli arbitri dovessero accertare l'esistenza di irregolarità della pista di gioco o di attrezzature necessarie per lo svolgimento della gara, ma non ravvisassero gli estremi per sospendere la disputa della partita, segnaleranno il fatto sul rapporto arbitrale, specificando gli inconvenienti rilevati. La squadra ospitante (o ritenuta tale in campo neutro) sarà punita con un'ammenda, secondo quanto stabilito annualmente dal Consiglio Federale per ogni irregolarità rilevata e segnalata dagli arbitri.

Art. 35 – Impraticabilità della pista di gioco

Compete agli arbitri ogni decisione in merito alla praticabilità o impraticabilità della pista di gioco, sia prima che dopo l'inizio della gara. Se lo stato d'impraticabilità della pista dovesse essere ritenuto temporaneo, l'inizio della gara potrà essere posticipato fino a un massimo di 60 (sessanta) minuti dopo l'orario stabilito.

Nei casi d'impraticabilità sopravvenuta dopo l'inizio della gara, il suo svolgimento potrà essere sospeso, anche più volte, per un tempo complessivamente non superiore a 60 (sessanta) minuti, in attesa che cessi o si ovvi all'impraticabilità.

Trascorsi complessivamente 60 (sessanta) minuti di attesa a causa dell'impraticabilità della pista, gli arbitri sanciranno la conclusione della partita e riporteranno la descrizione dettagliata dei fatti nel rapporto arbitrale. Se l'impraticabilità della pista può essere ricondotta a negligenza della squadra ospitante, questa sarà punita con la sconfitta a tavolino per 0-5 o con il risultato acquisito in pista qualora fosse più favorevole.

In ogni altro caso, il giudice sportivo disporrà:

- a. il recupero della gara secondo le modalità stabilite dall'organismo tecnico competente;
- b. la corresponsione, da parte della società ospitante a quella viaggiante, di un'indennità non superiore al costo del viaggio, calcolata facendo riferimento all'uso dei mezzi pubblici che comportino la minor spesa.

Per le gare disputate con illuminazione artificiale, in caso di black-out prima dell'inizio della gara, gli arbitri potranno posticiparne l'inizio fino ad un massimo di 120 (centoventi) minuti dopo l'orario stabilito. Se il black-out dovesse verificarsi dopo l'inizio della gara, la ripresa della stessa potrà essere ritardata fino ad un massimo di 120 (centoventi) minuti in attesa che ritorni l'illuminazione. Resta inteso che, ove l'illuminazione ritorni prima dei tempi massimi previsti nei paragrafi precedenti, spetta agli arbitri comunicare alle squadre l'orario d'inizio della gara. Trascorsi inutilmente i 120 (centoventi) minuti indicati ai paragrafi precedenti, ovvero non si potesse riprendere il gioco, gli arbitri sanciranno la conclusione della partita e riporteranno la descrizione dettagliata dei fatti nel rapporto arbitrale. La società ospitante sarà dichiarata perdente con il punteggio di 0-5 o con il risultato acquisito in pista qualora fosse più favorevole, sempre che si tratti d'interruzione di energia elettrica dovuta a cause riferibili all'impianto di gara.

Per le interruzioni di energia elettrica improvvise e prolungate riguardanti intere zone adiacenti l'impianto di gioco e documentate successivamente dall'ente erogatore, se la gara, trascorsi i 120

minuti previsti ai paragrafi precedenti, non potrà avere luogo per il protrarsi della mancanza di energia elettrica, essa sarà rinviata a data da destinarsi a cura dell'ente organizzatore previa disposizione del giudice sportivo che dovrà esaminare la documentazione inerente. In tal caso sarà disposto:

- il recupero della gara secondo le modalità stabilite dall'organismo tecnico competente;
- la corresponsione, da parte della società ospitante a quella viaggiante, di un'indennità non superiore al costo del viaggio, calcolata facendo riferimento all'uso dei mezzi pubblici che comportino la minor spesa.

Per le gare disputate in impianti chiusi, il fenomeno della caduta di condensa sulla pista, può costituire motivo d'impraticabilità. Gli arbitri, a loro insindacabile giudizio, potranno sospendere definitivamente la gara e riportare i fatti nel rapporto arbitrale da inviare al giudice sportivo che disporrà:

- il recupero della gara secondo le modalità stabilite dall'organismo tecnico competente;
- la corresponsione, da parte della società ospitante a quella viaggiante, di un'indennità non superiore al costo del viaggio, calcolata facendo riferimento all'uso dei mezzi pubblici che comportino la minor spesa.

In caso di gara disputata su una pista scoperta (nei campionati che contemplino questa possibilità), a fronte dell'impraticabilità della pista dovuta a particolari condizioni atmosferiche che rendono assolutamente impossibile l'inizio dell'incontro, è consentito lo spostamento della gara presso una pista di gioco coperta e omologata, esistente nell'ambito dello stesso territorio comunale. Per le partite da disputarsi su pista scoperta, la pioggia costituisce sempre causa d'impraticabilità. E' compito della squadra ospitante provvedere al trasferimento delle squadre e degli arbitri presso la pista coperta e garantire l'inizio della partita entro i 120 minuti successivi all'orario d'inizio stabilito.

Se, trascorsi i 120 minuti di attesa, la partita non può avere inizio, la squadra ospitante sarà punita con la sconfitta a tavolino per 0-5.

In ogni caso gli arbitri, prima di procedere all'accertamento della praticabilità o meno della pista di gioco, devono ritirare gli elenchi dei giocatori (Mod.H2 – elenco atleti per gara) e procedere al controllo di tutte le persone inserite negli elenchi secondo quanto disposto dagli artt. 43 e 44 del presente regolamento.

Art. 36 - Inagibilità del campo di gara

L'inagibilità dell'impianto di gioco, stabilita dalle autorità competenti per cause di forza maggiore e notificata alla società ospitante a ridosso del giorno e dell'ora stabiliti per disputare la gara, deve essere tempestivamente comunicata al soggetto organizzatore che disporrà immediatamente il rinvio della gara.

Se la comunicazione non dovesse arrivare in tempo utile ad evitare il trasferimento della squadra ospite verso la sede di gara, è dovuta la corresponsione, da parte della società ospitante a quella viaggiante, di un'indennità non superiore al costo del viaggio, calcolata facendo riferimento all'uso dei mezzi pubblici che comportino la minor spesa.

Art. 37 - Ordine pubblico

I sodalizi sono sempre e comunque responsabili del comportamento dei propri sostenitori, anche sulle piste di altre società. In particolare, i sodalizi ospitanti sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sulle piste di gioco, nonché della tutela degli ufficiali di gara e delle squadre ospitate, prima, durante e dopo la gara.

Le società ospitanti sono tenute a richiedere alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza o ad agenzie specializzate l'intervento del personale necessario per il mantenimento dell'ordine pubblico in occasione di ogni gara. Tale disposizione ha valore anche per i tornei e le gare amichevoli autorizzate da FISR.

Si annulla (come stabilito dal CU18 del 02.10.2015) l'obbligo di presentazione del MOD H3 (servizio d'ordine sostitutivo) e si stabilisce che le società di casa (o che, in ogni caso, ospitano la gara/concentramento) al momento della consegna della modulistica pre-gara dovranno consegnare all'arbitro copia della richiesta avanzata alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza corredata dalla ricevuta comprovante la spedizione a mezzo raccomandata, oppure,

se recapitata a mano, la stessa dovrà essere vistata. Le società ospitanti dovranno indicare obbligatoriamente un dirigente addetto all'arbitro che dovrà essere a disposizione dello stesso ed intervenire prontamente in caso di richiesta.

Per quanto riguarda il comportamento del pubblico si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento di Disciplina.

Le società ospitanti devono indicare, nelle immediate vicinanze dell'impianto di gara, un'area di parcheggio vigilata per la sosta degli automezzi utilizzati da:

- a. società ospite per il trasporto della squadra;
- b. arbitri della gara;
- c. commissario di gara e dirigenti federali presenti in veste ufficiale.

Art. 38 - Dirigente addetto all'arbitro

Come riportato nel precedente Art.37, i sodalizi ospitanti sono tenuti a mettere a disposizione degli arbitri un dirigente (in possesso di regolare tessera gara in corso di validità) specificamente incaricato dell'assistenza degli stessi e tale incarico può essere attribuito anche al dirigente accompagnatore ufficiale. Il dirigente deve assistere gli arbitri in ogni circostanza e, a gara terminata, rimanere con loro sino a quando non abbiano abbandonato l'impianto di gioco, salvo che casi particolari non necessitino di una più prolungata assistenza. La responsabilità della tutela dell'arbitro incombe principalmente al sodalizio ospitante, tuttavia a tale tutela deve contribuire anche quello ospitato.

In caso di incidenti è fatto obbligo ai giocatori di entrambe le squadre, sotto la responsabilità dei due capitani, di proteggere gli arbitri e di proteggersi reciprocamente.

Le società ospitanti, su esplicita richiesta degli arbitri da effettuarsi prima della gara, devono provvedere affinché questi, al termine della gara stessa, possano essere accompagnati alla stazione ferroviaria più vicina sita su linea di transito nazionale o aeroporto.

Art. 39 - Servizio sanitario

Durante le gare le società ospitanti sono tenute a predisporre un servizio sanitario di pronto soccorso, provvedendovi direttamente con la presenza di un medico o in alternativa con personale sanitario infermieristico professionale laureato ai sensi delle vigenti norme di legge in materia, con personale sanitario infermieristico diplomato ai sensi delle vigenti norme di legge in materia, o tramite il servizio di ambulanza fornito dalle associazioni riconosciute.

A far data dal 01.01.2016 ogni società deve avere nella propria disponibilità un defibrillatore semiautomatico (DAE) in conformità con la normativa vigente che deve essere presente all'interno dell'impianto e perfettamente funzionante in occasione di ogni partita di attività agonistica senior e giovanile. (Decreto Balduzzi del 24/04/2013)

L'arbitro dovrà ricevere e conservare fra la sua documentazione dichiarazione autografa del legale rappresentante della società ospitante nella quale si riporta:

- che nell'impianto di gara è presente e funzionante il DAE;
- dove è alloggiato il DAE;
- quali sono le persone abilitate all'utilizzo (nome e cognome);
- che le persone elencate hanno regolare certificazione per utilizzo del DAE.

In mancanza di adeguato servizio sanitario o mancanza del DAE e della persona abilitata al suo utilizzo (decreto del Ministero della salute del 24/4/2013 pubblicato sulla GU n.19 del 20/07/2013), gli arbitri non possono dare inizio alla partita.

Trascorsi 60 (sessanta) minuti dall'orario fissato per l'inizio della partita la stessa sarà definitivamente annullata. Gli arbitri riporteranno il motivo della mancata disputa della gara nel rapporto arbitrale. La squadra ospitante sarà dichiarata perdente per 0-5.

MANLEVA

Si rammenta che la presente normativa che disciplina il servizio sanitario di primo soccorso è finalizzata alla tutela della salute fisica degli atleti, tesserati in campo e spettatori.

L'eventuale indisponibilità del defibrillatore, il suo malfunzionamento, la mancanza dell'operatore, del medico di servizio o il loro allontanamento anche momentaneo o comunque altre violazioni, contrastando con i principi ispiratori della detta normativa, attribuiranno alle società ospitanti oltre

alle previste sanzioni sportive, ogni responsabilità penale e civile per quanto di ragione, in caso di incidente con conseguenze sulla incolumità fisica delle persone coinvolte.

Ogni società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per ogni evento lesivo, malleverà espressamente la Federazione Italiana Sport Rotellistici e pertanto nessun addebito diretto o indiretto potrà essere attribuito a quest'ultima.

TITOLO V - SQUADRE E GIOCATORI

Art. 40 - Formazione delle squadre

I sodalizi debbono far partecipare le loro squadre alle gare ufficiali nella formazione contingente più idonea al conseguimento del miglior risultato. Le norme relative al numero dei giocatori che possono essere iscritti nel Mod.H2 (elenco atleti per gara), a quello dei giocatori che possono essere schierati in pista ed al loro equipaggiamento, sono contenute nel regolamento tecnico.

Art. 41 - Capitano della squadra

Ogni squadra deve designare, mediante annotazione sul Mod.H2 il proprio capitano ed un massimo di 3 (tre) assistenti, che lo sostituiscono a tutti gli effetti in caso di impedimento, anche temporaneo. Il capitano deve portare sulla maglia nella parte frontale, in posizione ben visibile, una lettera "C" alta non meno di 8 cm di colore contrastante con quello della maglia indossata. Gli assistenti esibiranno invece nella parte frontale, in posizione ben visibile, una lettera "A" alta non meno di 8 cm di colore contrastante con quello della maglia indossata.

Art. 42 - Compiti del capitano

Il capitano rappresenta la squadra di fronte all'arbitro ed è responsabile della sua disciplina collettiva; deve pertanto intervenire attivamente, se necessario, presso i propri giocatori per ottenere il rispetto delle decisioni arbitrali; deve in ogni circostanza prestare efficace assistenza all'arbitro per prevenire e sedare incidenti.

Le eventuali infrazioni commesse dal capitano nell'adempimento dei suoi compiti comportano l'aggravamento delle sanzioni da parte del Giudice Sportivo.

Solo il capitano può, a gioco fermo o al termine della gara, chiedere eventuali chiarimenti all'arbitro in forma corretta e rispettosa.

A parte quanto espressamente previsto nel regolamento tecnico, il capitano deve:

- Sottoscrivere l'elenco dei giocatori della propria squadra (Mod. H2);
- Presentare agli arbitri eventuali riserve scritte sull'irregolarità della pista, nonché i preannunci di reclamo nei casi contemplati dal presente regolamento;
- Far scendere la squadra in pista e schierarla all'inizio ed alla fine della gara, per il saluto al pubblico ed alla squadra avversaria;
- Salutare gli arbitri, il capitano e l'allenatore della squadra avversaria.

Art. 43 - Elenchi giocatori

I dirigenti accompagnatori o i capitani delle squadre devono consegnare la documentazione agli arbitri al più tardi 45 (quarantacinque) minuti prima della gara.

Tale documentazione consiste in:

Squadra casa:

- 1) Mod.H2 (triplice copia);
- 2) Book documenti identità (anche in fotocopia);
- 3) tessere gara tecnici, dirigenti e ruoli tecnici contenuti in Mod.H2 da iscrivere a referto;
- 4) Richiesta Forza Pubblica, come da Art.37 del presente regolamento;
- 5) Dichiarazione DAE (presenza, collocazione e persona/e abilitate all'uso) sottoscritta da Legale Rappresentante società, come da Art.39 del presente regolamento.

Squadra ospite:

- 1) Mod.H2 (triplice copia);
- 2) Book documenti identità (anche in fotocopia);
- 3) tessere gara ruoli tecnici da iscrivere a referto;
- 4) eventuale nota su verifica spogliatoio.

Dopo aver ricevuto l'intera documentazione, gli arbitri devono attenersi alle seguenti procedure.

1) Nel loro spogliatoio:

- a. Verificare che ogni dirigente, tecnico e ruolo tecnico sia in possesso della tessera gara idonea alla categoria della partita, adeguata al ruolo per il quale è iscritto nel Mod.H2 e rilasciata a favore della società che ha presentato la documentazione;
- b. Verificare che per ogni persona iscritta nel Mod.H2 sia stato fornito un documento di identità ammesso dalle presenti norme e che consenta l'effettivo riconoscimento della persona.
- c. verificare la presenza della "Dichiarazione DAE" controfirmata
- d. verificare la presenza della richiesta di Forza Pubblica

2) Nello spogliatoio di ciascuna squadra:

- a. accertarsi dell'identità di ciascuna persona iscritta nel Mod.H2;
- b. accertarsi della corrispondenza tra le tessere gara consegnate dalla società e le persone presenti nello spogliatoio consegnando a ciascuna di loro la propria tessera gara che da quel momento dovrà essere sempre tenuta al collo;

3) Prima dell'inizio della partita:

- a. consegnare al refertista una copia del Mod.H2 di ciascuna squadra firmata dal primo arbitro (tale copia a fine gara dovrà tornare in possesso degli arbitri);
- b. consegnare ad un dirigente di ciascuna squadra una copia del mod.H2 della squadra avversaria firmata dal primo arbitro;
- c. verificare la presenza del servizio sanitario di primo soccorso;
- d. richiedere la presenza del dirigente addetto all'arbitro (Art.38 del presente regolamento).

4) Dopo la conclusione della partita

- a. verificare attentamente che il verbale di gara sia correttamente compilato in ogni sua parte e sottoscriverlo;
- b. consegnare al dirigente addetto all'arbitro della squadra di casa una copia della documentazione spettante (verbale di gara e Mod.H2 della propria squadra) che dovrà essere inviata agli organi di controllo e alla giustizia sportiva;
- c. consegnare al dirigente accompagnatore della squadra ospite una copia della documentazione spettante (verbale di gara e Mod.H2 della propria squadra)
- d. trattenere per sé una copia della documentazione completa (verbale di gara e Mod.H2 di entrambe le squadre)

NOTE:

- Gli arbitri eseguono il controllo della documentazione ricevuta e 25 minuti prima dell'inizio gara, nello spogliatoio, operano il riconoscimento.
- Nei campionati con un solo arbitro lo stesso si recherà 30 minuti prima della gara nello spogliatoio della squadra di casa e 25 minuti prima dell'incontro nello spogliatoio della squadra ospite
- Dopo la loro consegna agli arbitri, i Mod.H2 non possono essere in alcun modo integrati.
- Il ritardo nella presentazione Mod.H2 da parte di una società deve essere indicato in apposito supplemento da parte dell'arbitro e le conseguenze relative in termini disciplinari sono quelle previste dalle norme per lo svolgimento attività.

Art. 44 - Identificazione dei giocatori

Sono documenti validi per l'identificazione delle persone:

- la carta di identità
- la patente di guida
- il passaporto

I documenti per l'identificazione possono essere esibiti anche in copia purchè siano chiaramente visibili e riconoscibili i dati anagrafici e la fotografia del titolare. Documenti diversi da quelli sopra riportati non sono ammessi.

Art. 45 - Posizione irregolare di un tesserato

In caso di posizione irregolare di uno o più giocatori, tecnici, accertata d'ufficio o su reclamo di parte, la squadra subisce la perdita della gara alla quale ha preso parte la persona in posizione irregolare con il punteggio di 0-5 o con quello ottenuto in pista qualora fosse più favorevole alla squadra avversaria.

Tale norma si applica anche successivamente all'omologazione della gara cui ha preso parte la persona in posizione irregolare, a condizione che l'irregolarità sia stata accertata d'ufficio o denunciata da un reclamo di parte prima dell'omologazione della classifica finale del campionato, del girone o della fase eliminatoria o di qualificazione.

In caso di posizione irregolare di dirigenti o ruoli tecnici gli stessi subiscono l'aggravamento della sanzione la cui entità è stabilita dagli organi di giustizia.

Art. 46 - Elenchi nominativi in occasione di tornei a concentramento

Nelle competizioni ufficiali e nei tornei autorizzati che si svolgono con la formula del concentramento con la partecipazione di almeno tre squadre, previa espressa comunicazione del Settore tecnico Nazionale, ogni società deve presentare alla commissione tecnica di campo, almeno 45 (quarantacinque) minuti prima dell'inizio della prima partita, il modulo H4 contenente fino a un massimo di 18 giocatori che saranno i soli a poter essere utilizzati nel corso delle gare del concentramento.

TITOLO VI - UFFICIALI DI GARA

Art. 47 - Compiti degli arbitri

Oltre a quanto previsto nel regolamento tecnico, spetta all'arbitro:

- a. ogni valutazione e decisione in merito alla regolarità e praticabilità della pista e di tutte le relative attrezzature, alla regolarità dell'equipaggiamento dei giocatori;
- b. tutti i controlli previsti all'Art. 43 del presente regolamento.

Art. 48 - Mancanza o smarrimento del referto

Il verbale di gara deve essere messo a disposizione dalla squadra di casa (o da quella dichiarata tale in campo neutro) e deve essere debitamente compilato da un refertista messo a disposizione dalla squadra di casa.

Nel caso in cui la squadra di casa non fosse in grado di mettere a disposizione il verbale, è dovere degli arbitri farlo. L'inadempienza della società ospitante deve essere segnalata nel supplemento al verbale di gara. Se nemmeno gli arbitri sono in grado di mettere a disposizione il verbale, la gara non potrà essere disputata. La società ospitante subirà i relativi provvedimenti disciplinari e dovrà farsi carico dei costi di ripetizione dell'incontro.

In caso di smarrimento o distruzione del verbale di gara dopo la sua compilazione, la gara sarà omologata secondo il risultato indicato dagli arbitri.

Art. 49 - Assenza degli arbitri

Se gli arbitri designati per la direzione della gara non fossero presenti in pista entro 60 minuti dall'ora stabilita per l'inizio, la gara stessa potrà avere luogo sotto la direzione di altro arbitro che fosse eventualmente presente, purché incaricato dal CUG competente. Se all'ora stabilita per l'inizio della gara fosse presente solo uno dei due arbitri designati, la gara avrà luogo ugualmente sotto la direzione del solo arbitro presente.

Art. 50 - Infortunio dell'arbitro

Se durante lo svolgimento di una gara uno dei due arbitri si infortuna e non può continuare la gara la stessa sarà portata a termine dall'altro arbitro singolarmente.

In occasioni di tornei ufficiali o in gironi di campionato a concentramento, in caso di infortunio arbitrale durante una gara, la commissione tecnica di campo dovrà sostituire l'arbitro infortunato con altro arbitro scelto tra quelli designati alla direzione delle gare del torneo. Nel caso fosse presente nella CTC il componente CUG, la scelta sarà di sua competenza, e la gara, interrotta per l'infortunio arbitrale, sarà ripresa dal punto (e dal risultato) in cui era stata interrotta.

Art. 51 - Tempo di attesa delle squadre

Se, trascorsi 60 (sessanta) minuti dall'ora fissata per l'inizio della gara, gli arbitri designati non si fossero presentati, né fosse possibile provvedere alla loro sostituzione le squadre potranno lasciare la pista e l'organo competente disporrà le modalità di recupero della partita.

Art. 52 - Refertista

Tutte le gare di hockey in linea necessitano della presenza di un refertista (in possesso di regolare tessera gara) il cui compito è quello di compilare accuratamente il verbale di gara, per poi sottoporlo al controllo e alla firma degli arbitri dell'incontro. E' compito della società ospitante o del soggetto organizzatore mettere a disposizione un refertista che deve essere una persona abilitata dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici.

In assenza di un refertista abilitato, le due squadre possono accordarsi e designare una persona che svolgerà tale funzione. In mancanza di accordo tra le due squadre, saranno gli arbitri a decidere chi svolgerà la funzione di refertista.

Art. 53 - Addetto alle statistiche cronometriche

Tutte le gare di hockey in linea necessitano della presenza di un addetto alle statistiche cronometriche (successivamente definito cronometrista) i cui compiti sono definiti dal regolamento di gioco. E' compito della società ospitante o del soggetto organizzatore mettere a disposizione un cronometrista che può essere un ufficiale tesserato alla Federazione Italiana Cronometristi (FICR) oppure una persona abilitata dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici. In assenza di un cronometrista ufficiale o di una persona abilitata, le due squadre possono accordarsi e designare una persona che svolgerà le funzioni di cronometrista. In mancanza di accordo tra le due squadre, saranno gli arbitri a decidere chi svolgerà le funzioni di cronometrista.

Art. 54 - Inconvenienti di cronometraggio

Qualora nel corso della gara accada, per inconvenienti di cronometraggio o per qualsiasi altra causa di non poter esattamente determinare il tempo trascorso in quel momento, l'arbitro potrà, qualora sia in grado di farlo, determinare detto tempo a suo insindacabile giudizio, continuando quindi la gara. In caso contrario, inviterà i due capitani a determinare convenzionalmente, con dichiarazione scritta da allegarsi al referto, il tempo trascorso; mancando tale accordo, l'incontro dovrà essere sospeso.

In caso di contestazione sui tempi di gioco da parte di un rappresentante di una squadra, questi deve darne immediata comunicazione all'altro rappresentante presente anch'esso nel recinto ufficiale.

In ogni caso, nessun reclamo relativo al tempo di gioco potrà essere ammesso da parte di quelle squadre che non si siano conformate all'obbligo, previsto dall'Art.30 del presente regolamento, di delegare un proprio rappresentante a prendere posto, vicino al cronometrista, al tavolo della giuria.

Art. 55 - Errore arbitrale

ARTICOLO ABROGATO

Art. 56 - Commissario di campo

Il commissario di campo è una persona incaricata dal Settore Tecnico Nazionale di riferire sull'andamento della gara in generale, prestando particolare attenzione al comportamento del pubblico, degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti delle squadre prima, durante e dopo la gara. Il commissario di campo relaziona anche su qualsiasi fatto o incidente di particolare gravità che ritiene essere sfuggito al controllo degli arbitri.

Art. 57 - Commissione Tecniche di Campo

Nei gironi a concentramento e nei tornei autorizzati dalla FISR è operante una Commissione Tecnica di Campo che rappresenta la Federazione a tutti gli effetti.

La CTC, è composta dalle seguenti figure:

- a. in occasione di attività a carattere amichevole:
 - da un componente del CUG designato dal CUG nazionale che svolge il ruolo di presidente;
 - da un segretario messo a disposizione dal soggetto organizzatore.
- b. in tutti gli altri casi
 - da un presidente nominato dal Settore Tecnico Nazionale;
 - da un componente del CUG designato dal CUG Nazionale;
 - da un segretario messo a disposizione dal soggetto organizzatore

Il Presidente della commissione tecnica di campo è il responsabile tecnico della manifestazione. Il componente CUG decide le designazioni degli ufficiali di gara per le partite in programma e svolge attività di referente tecnico.

Il segretario è a disposizione del Presidente e del componente del CUG e deve compilare i comunicati ufficiali predisposti dal Presidente.

La CTC deve:

- essere presente presso l'impianto di gioco almeno 60 minuti prima dell'orario fissato per il suo insediamento;
- controllare che le attrezzature fisse e mobili della pista di gioco siano conformi alle disposizioni regolamentari, ponendo in essere ogni iniziativa atta ad eliminare eventuali irregolarità;
- controllare l'agibilità, la pulizia e la capienza degli spogliatoi degli arbitri e delle squadre, assicurandosi che siano messi a disposizione almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio della partita. Nel caso di più partite giocate in successione deve fare in modo che gli spogliatoi vengano messi a disposizione prima possibile;
- verificare, quando previsto, che sia stata fatta richiesta della forza pubblica e assicurarsi che il soggetto organizzatore abbia individuato il dirigente addetto all'arbitro
- ritirare, quando previsto, da tutte le squadre partecipanti il modulo H4 controllandone la completa ed esatta stesura;
- effettuare il controllo dei documenti dei giocatori escludendo dalla manifestazione coloro che non rispettano i requisiti (limiti di età, mancanza di documenti di identità personali, etc.). L'identificazione di tutti i tesserati inseriti nel Mod.H2 è sempre di esclusiva competenza degli arbitri;
- porsi a disposizione dei dirigenti delle società partecipanti e fornire chiarimenti e informazioni per la migliore riuscita della manifestazione;
- effettuare il sorteggio per l'abbinamento delle squadre partecipanti e predisporre il calendario gare della manifestazione qualora non sia già stato fatto dalla FISR;
- designare gli arbitri messi a disposizione dal CUG; questo compito è prerogativa esclusiva del componente CUG della CTC;
- emettere i comunicati ufficiali, il primo dei quali deve riportare il calendario delle gare. I comunicati successivi devono essere emessi al termine di ogni turno di gare e devono riportare risultati, classifiche ed eventuali provvedimenti di carattere disciplinare (automatismo di squalifica, sospensione cautelare del tesserato dalla manifestazione e trasmissione degli atti al giudice sportivo competente che provvederà a comminare la specifica sanzione disciplinare). Copia di ogni comunicato deve essere affisso in bacheca e consegnato ad ogni squadra partecipante;
- omologare in via provvisoria le gare e le conseguenti classifiche che dovranno poi essere omologate definitivamente dal giudice sportivo competente;
- segnalare alla giustizia sportiva eventuali infrazioni passibili di ammenda.

Entro il giorno successivo alla conclusione della manifestazione, il Presidente della CTC dovrà inoltre inviare al giudice sportivo competente tramite posta gli originali di:

- comunicati ufficiali emessi;
- verbali di eventuali deliberazioni;
- referti ufficiali di gara completi dei Mod.H2 delle squadre.

Al comunicato ufficiale n.1 dovranno essere allegati gli originali dei modelli H4, le richieste di intervento del servizio di ordine pubblico e l'eventuale richiesta di designazione dei cronometristi e le dichiarazioni DAE fornite dalla società ospitante.

Il Presidente della CTC dovrà spedire separatamente al Settore Tecnico Nazionale HIL una dettagliata relazione sulla manifestazione.

TITOLO VII – SANZIONI

Art. 58 - Competenze disciplinari e omologazione degli incontri

La competenza disciplinare degli organi giudicanti è quella stabilita dal regolamento di disciplina. Compete ai giudici sportivi, nell'ambito delle rispettive competenze, l'omologazione degli incontri e l'emissione dei relativi comunicati ufficiali.

I comunicati ufficiali devono riportare i provvedimenti disciplinari.

Art. 59 - Perdita della gara

La squadra giudicata direttamente od oggettivamente responsabile di fatti o situazioni che abbiano decisamente influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, subisce la sconfitta a tavolino per 0-5 o con il risultato acquisito in pista, se più favorevole alla squadra avversaria.

La sconfitta a tavolino per 0-5 può essere inflitta ad entrambe le squadre quando la responsabilità dei fatti giudicati risulta comune. Il mancato rispetto di meri adempimenti formali non comporta la perdita della gara.

Art. 60 - Squalifica della pista di gioco

La squadra giudicata direttamente od oggettivamente responsabile di gravi manifestazioni di intemperanza da parte dei propri sostenitori, può subire la squalifica della propria pista di gioco da un minimo di una giornata fino a un massimo di due anni. La squadra sanzionata ha l'obbligo di disputare le gare casalinghe rientranti nel periodo di squalifica della propria pista in un "campo neutro" stabilito dall'organo competente.

La scelta del "campo neutro" deve tenere conto delle seguenti distanze minime dalla pista squalificata:

- attività di serie A: Km 100
- attività di serie B: Km 50
- altre attività: al di fuori del territorio comunale.

La squadra ospitante è tenuta ad indennizzare la squadra ospite degli eventuali maggiori costi sostenuti per raggiungere il "campo neutro". La misura del rimborso è proporzionale al maggior numero di km percorsi ed è fissata annualmente dal Consiglio Federale. Il pagamento del rimborso deve essere documentato prima dell'inizio della gara agli arbitri che ne faranno menzione sul rapporto arbitrale.

Il mancato pagamento del rimborso è equiparato alla rinuncia a disputare la gara con tutte le conseguenze previste dall'Art.6 di questo regolamento. In questo caso gli arbitri non daranno inizio alla partita e ne faranno menzione sul rapporto arbitrale.

Ove risultasse impossibile individuare un opportuno "campo neutro", l'organo competente può decidere di disputare la partita sulla pista squalificata, a porte chiuse.

In occasione di gare a porte chiuse hanno diritto di accesso all'impianto:

- tutte le persone iscritte nel Mod.H2 delle due squadre;
- i Presidenti delle società;
- gli arbitri, il referente tecnico, il commissario di campo;
- gli addetti al servizio sanitario;
- il cronometrista ed il refertista;
- la stampa accreditata;
- i dirigenti degli organi centrali e periferici della FISR;
- la forza pubblica;
- il servizio d'ordine

Art. 61 - Efficacia della squalifica della pista

La squalifica della pista si applica solamente per le partite della squadra giudicata direttamente od oggettivamente responsabile e non alle altre squadre della stessa società.

Art. 62 - Decorrenza della squalifica della pista

La squalifica della pista decorre dalla gara immediatamente successiva alla data del comunicato del giudice sportivo. Le gare di recupero che si disputano durante il periodo di squalifica della pista, si giocano in "campo neutro" anche se la data dell'originaria programmazione cadeva al di fuori del periodo di squalifica.

Art. 63 - Esecuzione della squalifica della pista

Una gara concorre all'esecuzione della squalifica della pista soltanto se è stata regolarmente omologata dal giudice sportivo competente.

La squalifica della pista deve essere interamente scontata nel corso della stessa competizione durante la quale è stata inflitta. Eventuali squalifiche residue devono essere scontate nelle prime gare ufficiali della stagione successiva, indipendentemente dalla competizione durante la quale sono state inflitte.

Art. 64 - Squalifica di un giocatore

Il tesserato che abbia infranto le norme può essere punito ai sensi del vigente regolamento di giustizia e disciplina della FISR con la squalifica per una o più giornate di gara o con periodi di sospensione dall'attività agonistica non superiori a due anni. Le squalifiche ad atleti superiori ad una giornata di gara e le squalifiche a tecnici, dirigenti e ruoli tecnici sono accompagnate dalle ammende stabilite annualmente dal Consiglio Federale e riportate nelle Norme per l'Attività Generale HIL.

Art. 65 - Espulsioni e notifica della squalifica

Le espulsioni temporanee esauriscono i loro effetti al termine della gara. Le espulsioni definitive comportano almeno una giornata di squalifica. Nel caso in cui il giudice sportivo infligga squalifiche di durata superiore, la società per cui è tesserato l'atleta o il dirigente squalificato o a favore di cui è stata emessa la tessera gare del tecnico o del ruolo tecnico squalificato sarà sanzionata nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

La prima giornata di squalifica conseguente ad una espulsione definitiva è immediatamente esecutiva e non necessita di notifica. I tesserati colpiti da squalifica non possono accedere al recinto ufficiale e ai locali degli spogliatoi da 30 minuti prima dell'inizio a 30 minuti dopo la fine della gara. La violazione di tale disposizione, segnata dai verbali degli arbitri o del commissario di campo, comporta l'assunzione di un nuovo provvedimento disciplinare uguale al provvedimento che si stava scontando, compresa la sanzione economica. La squalifica di tesserati che svolgono la doppia funzione di giocatore e allenatore si applica ad entrambe le funzioni. L'ufficio del giudice sportivo notifica i provvedimenti disciplinari con la loro pubblicazione sul sito internet della FISR.

Art. 66 - Esecuzione della squalifica

Una gara concorre all'esecuzione della squalifica soltanto se è stata regolarmente omologata dal giudice sportivo competente.

Le squalifiche inflitte in occasione di gare amichevoli e tornei autorizzati da FISR decorrono dal giorno successivo alla data della sentenza del giudice sportivo competente. Le squalifiche di una sola giornata inflitte in queste manifestazioni cessano il loro effetto alla conclusione della manifestazione. La parte residua delle squalifiche eccedenti la giornata di gara deve essere scontata nelle gare ufficiali immediatamente successive alla data della sentenza del giudice sportivo. Il giudice sportivo omologa i risultati delle gare amichevoli e dei tornei autorizzati entro 10 giorni dalla loro conclusione.

La squalifica deve essere interamente scontata nel corso della stessa competizione durante la quale è stata inflitta. Eventuali squalifiche residue devono essere scontate nelle prime gare ufficiali

della stagione successiva, indipendentemente dalla competizione durante la quale sono state inflitte (con l'eccezione di quanto riportato nel secondo paragrafo di questo articolo). Le squalifiche devono essere scontate anche se il tesserato ha nel frattempo cambiato società o categoria di appartenenza.

L'interruzione del rapporto di tesseramento con FISR o il trasferimento autorizzato da FISR verso una federazione straniera comporta la sospensione degli effetti e della decorrenza della squalifica. Nel momento in cui riprende il rapporto di tesseramento con FISR, la squalifica deve essere completamente scontata. Nel caso in cui la squalifica ancora da scontare sia di una sola giornata, la stessa viene condonata e non deve essere scontata.

Il tesserato che prende parte a gare ufficiali, gare amichevoli e tornei autorizzati durante il periodo di squalifica è soggetto all'inasprimento della sanzione. Il tesserato che prende parte a gare ufficiali, gare amichevoli e tornei autorizzati durante il periodo di squalifica è considerato in posizione irregolare ai sensi dell'Art.45 del presente regolamento.

TITOLO VIII - RECLAMI E NORME PROCEDURALI

Art. 67 - Validità dei documenti ufficiali

I documenti ufficiali sono: il verbale di gara, il rapporto arbitrale e il rapporto del commissario di campo, se regolarmente designato. I documenti ufficiali costituiscono piena prova circa lo svolgimento della gara, il comportamento dei tesserati e quello del pubblico. Per le decisioni in ordine alla regolarità delle gare e per assumere eventuali provvedimenti disciplinari, il giudice sportivo competente deve basarsi esclusivamente sui documenti ufficiali.

In caso di contrasti, il rapporto arbitrale prevale su quello del commissario di campo, ad eccezione di quanto attiene al comportamento del pubblico. In caso di contraddittorietà, genericità e indeterminazione dei documenti ufficiali, il giudice sportivo competente può richiedere precisazioni scritte o supplementi di rapporto, anche mediante convocazione diretta degli arbitri o del commissario di campo.

E' vietata qualsiasi forma di contraddittorio tra arbitri e soggetti terzi.

Art. 68 - Poteri del giudice sportivo sulla validità delle gare

Spetta al giudice sportivo competente stabilire se fatti che per loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici accaduti nel corso di una gara abbiano avuto una qualsiasi influenza sulla regolarità del suo svolgimento e in quale misura.

Nell'esercizio di tali poteri, il giudice sportivo competente può:

- omologare la gara con il risultato conseguito sulla pista, ed eventualmente assumere sanzioni disciplinari
- decretare la sconfitta a tavolino di una o di entrambe le squadre secondo quanto previsto dall'art. 59 di questo regolamento
- non omologare la gara e rinviare gli atti all'organo competente affinché ne disponga la ripetizione.

Art. 69 - Poteri del giudice sportivo sulla posizione dei tesserati

Il giudice sportivo competente può disporre accertamenti d'ufficio sulla regolarità della posizione dei tesserati che hanno preso parte ad una gara, anche se non è stato presentato alcun reclamo in merito. Nel caso in cui venisse accertata la posizione irregolare di un tesserato, il giudice sportivo competente deve applicare le sanzioni previste dall'art. 45 di questo regolamento ed eventualmente assumere ulteriori provvedimenti di carattere disciplinare.

Art. 70 - Reclami tecnici

I reclami tecnici possono riferirsi esclusivamente a:

- a. Irregolarità della pista;
- b. Posizione irregolare dei giocatori;
- c. Incidenti avvenuti in occasione della gara;

Sui reclami tecnici decide il giudice sportivo competente.

Art. 71 - Norme generali

Il regolamento di giustizia e disciplina dispone circa i tempi e i modi per la presentazione dei reclami. Si rimanda a questo proposito a quanto disposto dal titolo V – procedimenti sportivi del regolamento di giustizia e disciplina vigente, con particolare riferimento all'Art. 69 – Termine di presentazione.

Ulteriori specifiche disposizioni sono riportate nei seguenti articoli di questo regolamento.

Art. 72 - Irregolarità della pista

La squadra che intende sporgere reclamo tecnico per irregolarità della pista o delle relative attrezzature deve presentare agli arbitri specifica riserva sottoscritta dal capitano prima dell'inizio della gara.

Se le irregolarità emergono durante lo svolgimento della gara, il capitano deve avanzare una specifica riserva verbale agli arbitri.

Alla presenza dei due capitani gli arbitri devono effettuare le necessarie constatazioni in merito alle riserve presentate e riportare nel rapporto arbitrale le conclusioni e gli eventuali provvedimenti adottati. Se la gara si è ugualmente disputata anche dopo le riserve del capitano, la squadra può consegnare preannuncio scritto di reclamo agli arbitri entro i 20 minuti successivi alla conclusione della gara, precisando la natura delle presunte irregolarità. Il preannuncio di reclamo deve essere firmato del capitano.

Gli arbitri devono dare immediata comunicazione del preannuncio di reclamo al capitano della squadra avversaria ed allegare al rapporto arbitrale tutta la documentazione ricevuta. Sono inammissibili i reclami per irregolarità della pista che non siano stati preceduti dalla presentazione delle riserve nei modi descritti al primo e secondo paragrafo di questo articolo.

Art. 73 - Posizione irregolare dei giocatori

Il reclamo per posizione irregolare di un tesserato deve essere preannunciato via e-mail all'ufficio del giudice sportivo entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello in cui si è disputata la gara e deve essere formalizzato, allo stesso indirizzo e-mail entro le 72 ore successive. Il reclamo, se accolto, comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 45 di questo regolamento oltre ad eventuali ulteriori provvedimenti di carattere disciplinare che il giudice sportivo intenderà assumere.

Art. 74 - Incidenti avvenuti in occasione della gara

Il reclamo per incidenti avvenuti in occasione della gara deve essere preannunciato via e-mail all'ufficio del giudice sportivo entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello in cui si è disputata la gara e deve essere formalizzato, allo stesso indirizzo e-mail entro le 72 ore successive. Il reclamo, se accolto, comporta l'applicazione di quanto previsto dall'Art.59 di questo regolamento oltre ad eventuali ulteriori provvedimenti di carattere disciplinare che il giudice sportivo intenderà assumere.

Art. 75 - Errore arbitrale e fatti non giudicabili con criteri esclusivamente tecnici

Verificatisi nel corso di una gara fatti che per la loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi giudicanti stabilire se essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento delle gare con i risultati conseguiti sul campo, salvo ogni altra sanzione disciplinare. Il Giudice Sportivo può deliberare discrezionalmente, in questi casi, per le gare di hockey, la sanzione sportiva della perdita della gara o quando ne ricorra la assoluta necessità l'annullamento della gara inviando gli atti all'Organo competente per la sua ripetizione.

Art. 76 - Competenza della verifica degli spogliatoi

La squadra ospite appena preso possesso dello spogliatoio ad essa assegnato ne verifica lo stato e nel caso rilevasse rotture o malfunzionamenti è tenuta a farne segnalazione diretta agli arbitri al momento della consegna della modulistica pre-gara. Gli arbitri verificheranno la veridicità di quanto riportato e nel caso di reclamo da parte della squadra di casa a fine incontro redigeranno apposito rapporto (se l'oggetto del reclamo è effettivamente imputabile alla squadra ospite e non era oggetto della segnalazione degli ospiti).

Nota: La squadra ospite che non produrrà alcuna segnalazione scritta all'arbitro al momento della consegna della documentazione gara (vedi Art.43 del presente regolamento), si assume la responsabilità di essere additata come colpevole o responsabile di rotture o malfunzionamenti che la squadra di casa dovesse eventualmente far rilevare agli arbitri successivamente all'incontro.

Art. 77 - Riconoscimento atleti, tecnici, dirigenti e ruoli tecnici

Le squadre per il riconoscimento dei propri atleti, tecnici, dirigenti e ruoli tecnici consegneranno all'arbitro il solo Mod.H2 e i documenti di identità degli stessi (si accetta anche la fotocopia) in corso di validità. Il controllo dell'effettivo tesseramento e della validità dello stesso in conformità alle norme FISR (Tesseramento e Attività Generale) è a carico dell'ufficio di Giustizia Sportiva. Le squadre, nel caso di esplicita richiesta anche di una sola delle due contendenti, si scambieranno il Mod.TS05 (elenco tesserati) in modo da poter operare una funzione di primo controllo e segnalare eventuali anomalie all'ufficio del giudice sportivo.

Per tutte le partite gestite con l'apposito software di compilazione del referto una prima verifica può essere fatta al momento dell'inserimento dei convocati (il programma riporta gli atleti tesserati con minime possibilità di errore legate alla mancanza di atleti tesserati ex-novo in prossimità della gara).

Nota: Tale programma di compilazione del referto è comunque da considerarsi come d'aiuto nell'individuazione di eventuali problematiche legate al tesseramento e non potrà per nessun motivo essere considerato come base certa sulla quale muovere un reclamo o tantomeno inibire un atleta alla partecipazione alla gara.

Art. 78 - Riscaldamento pre partita (a vestizione effettuata)

In tutti i campionati senior maschili e femminili alle squadre sono concessi 20 minuti per effettuare il riscaldamento pre partita e detto tempo, a scalare, viene inserito sul tabellone elettronico. L'inizio del riscaldamento viene sancito dal suono della sirena. Antecedentemente a tale suono nessuno dei giocatori di nessuna delle due formazioni potrà scendere in pista (si consideri ovviamente "da concedere" la fase di parte atletica che gli atleti spesso effettuano in pista). La squadra di casa avrà l'obbligo di mettere a disposizione della squadra ospite un minimo di 15 (quindici) dischi per il riscaldamento e detti dischi saranno introdotti in pista al momento del suono della sirena che indica l'inizio del riscaldamento. Non vi è limitazione al numero di dischi che la squadra di casa potrà tenere a suo uso durante il riscaldamento. Gli arbitri dovranno annotare eventuali mancanze nel rispetto di tali disposizioni (numero minimo dischi squadra ospite). L'arbitro effettua il proprio riscaldamento in pista assieme alle due squadre (o se effettua un riscaldamento più breve si posiziona comunque a bordo pista controllando le due squadre).

Quando mancano due minuti all'inizio della gara (e quindi al termine del riscaldamento) ci sarà il fischio degli arbitri ed entrambe le squadre dovranno cessare le operazioni di riscaldamento in modo da consentire la raccolta dei dischi e lo schierarsi delle formazioni a centrocampo per il saluto iniziale.

Nota 1: Ciascuna delle 2 squadre, svolta nei tempi previsti l'operazione di riconoscimento, può arbitrariamente decidere di iniziare il riscaldamento anche alcuni minuti dopo il suono della sirena, deve comunque interromperlo al fischio degli arbitri.

Nota 2: Nelle situazioni in cui la squadra di casa abbia particolari esigenze (tipo la presentazione con lo speaker) dovrà segnalarlo al direttore di gara al momento della consegna dei documenti. In dette situazioni particolari tutta la procedura sarà anticipata di 5 minuti (riconoscimento 30 minuti prima della gara, riscaldamento 25 minuti prima della gara, fischio fine riscaldamento a 7 minuti dalla gara)

Nota 3: Una squadra (generalmente trattasi della squadra viaggiante) che arriva in ritardo, rispetto alla normale tempistica dettata nelle righe precedenti può comunque richiedere 15 minuti di riscaldamento (da indicare a tabellone). Se tale legittima richiesta farà ritardare l'inizio della gara rispetto a quello inizialmente previsto, gli arbitri ne faranno apposita segnalazione nel supplemento di referto. Anche la squadra avversaria potrà usufruire dei minuti di riscaldamento della squadra in ritardo, senza ovviamente ricorrere in alcuna segnalazione.

Nota 4: Per i campionati giovanili diversi da U20 Elite ed U18 Elite (per i quali uscirà apposita procedura) non vi sono obblighi relativi al riscaldamento pre-gara.

Art. 79 - Sanzioni precedenti la gara

Nella fase pre gara, fino all'inizio della partita, qualsiasi giocatore che per motivi disciplinari venisse inibito alla partecipazione, può essere immediatamente sostituito sul Mod.H2.

Nota: Il giocatore inibito e non sostituito prima dell'inizio della gara, non può essere conteggiato del numero minimo di giocatori per iniziare la partita.

Art. 80 - Atleti non presenti al riconoscimento

Qualsiasi giocatore inserito nel Mod.H2 ma non presente all'inizio della gara, dovrà essere autorizzato, previo riconoscimento, a prendere parte alla gara in qualsiasi momento si presenti in pista. L'arbitro dovrà segnalare nel supplemento di referto eventuali giocatori riconosciuti a gara iniziata e scrivere a che ora sono stati riconosciuti e legittimati ad entrare in gara.

Nota: Il giocatore non presente ad inizio gara, non può essere conteggiato del numero minimo di giocatori per iniziare la partita.

Art. 81 - Ruoli tecnici, dirigenti o tecnici non presenti al riconoscimento

Qualsiasi ruolo tecnico, dirigente o tecnico non presente ad inizio gara, successivamente all'inizio della stessa non potrà in alcuna maniera accedere al recinto riservato e partecipare alla partita. Il nominativo, una volta accertatane l'assenza al riconoscimento, dovrà essere depennato dal Mod.H2 e dal verbale di gara (se già inserito).

Art. 82 - Infortunio in riscaldamento

Un qualsiasi giocatore che dovesse infortunarsi durante il riscaldamento a tal punto che l'infortunio dovesse precluderne la possibilità di partecipare all'incontro, non potrà essere sostituito da altro giocatore. Lo stesso vale anche per i portieri e nei campionati dove vi è l'obbligo di portiere di riserva la squadra in questione dovrà immediatamente attrezzare da portiere uno dei giocatori presenti nel Mod.H2.

Nota: il giocatore infortunatosi in riscaldamento può essere conteggiato nel numero minimo di giocatori per iniziare la partita anche se lo stesso dovesse allontanarsi dall'impianto (per motivi legati all'infortunio).

Art. 83 - Infortunio – Inibizione al gioco

In caso d'infortunio di un giocatore (di movimento o portiere) indipendentemente che l'infortunio avvenga durante il riscaldamento o durante la gara, se il medico (o per esso i responsabili del servizio sanitario che ha reso possibile lo svolgimento dell'incontro come da Art.39 del presente regolamento) dovesse ritenere che, per preservarne lo stato di salute, si riscontri la necessità di inibire l'atleta dal proseguimento dell'incontro, tale inibizione deve essere comunicata agli arbitri che non autorizzeranno l'atleta a riprendere il gioco. Dovesse esserci opposizione o insistenza da parte della squadra del giocatore inibito, gli arbitri daranno una prima penalità per ritardo di gioco per poi dichiarare rinunciataria la squadra in difetto (con immediata fine dell'incontro e

segnalazione dell'accaduto nel supplemento di referto) qualora insistesse nel voler ugualmente schierare il giocatore.

NOTA: Qualora, su espressa richiesta della squadra o di iniziativa, il medico (o chi per esso) dovesse successivamente alla prima inibizione riscontrare un miglioramento nelle condizioni del giocatore infortunato con conseguente possibilità di riprendere la gara, dovrà esserne informato il direttore di gara che avuta conferma dal medico autorizzerà l'atleta al rientro in pista. Tali avvenimenti dovranno sempre e comunque essere oggetto di supplemento di referto da parte dell'arbitro.

Art. 84 - Gestione dell'intervallo tra i tempi

Il tempo dell'intervallo (appositamente previsto e comunicato per ogni tipologia di manifestazione) va obbligatoriamente segnalato a tabellone e fatto partire con il tempo a scalare. Gli arbitri un minuto prima della fine dell'intervallo fischieranno per avvisare le squadre e le stesse dovranno essere pronte a riprendere il gioco al suono della sirena che sancisce la fine dell'intervallo. Un ritardo da parte di una delle 2 squadre (con l'altra già in pista e regolarmente pronta a riprendere il gioco) sarà sanzionato dall'arbitro con una penalità minore per "ritardo di gioco" e in panca andrà il Capitano della squadra in fallo, allo stesso Capitano andrà iscritta la penalità a referto (verrà conteggiata nel cumulo delle penalità). Se il Capitano dovesse già essere penalizzato allora la penalità andrà ad un Assistente, nel caso di mancanza di assistenti la penalità sarà assegnata ad un giocatore indicato dall'allenatore della squadra in fallo.

Nota: nell'intervallo fra i tempi regolamentari ed un eventuale tempo supplementare (della durata di tre minuti) le squadre non sono autorizzate a rientrare negli spogliatoi ma sono tenute a rimanere nelle proprie panche di competenza per poter riprendere il gioco allo scadere dei tre minuti (che vanno segnati, a scalare, sul tabellone).

Art. 85 - Time out

Nei campionati nazionali di serie A, B e C con l'introduzione dell'overtime in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari viene modificata la normativa riguardante i time out.

Al posto dei due time out per tempo, ogni squadra potrà avvalersi di TRE time out complessivi da poter chiamare in qualsiasi momento della gara, overtime incluso.

Una squadra può chiamare due o più time out consecutivi purchè il successivo time out sia richiesto agli arbitri entro la fine del precedente.

Nota 1: nei campionati giovanili (con tempi da 20') rimane invariata la possibilità di 1 time out per tempo. Nei campionati Under 18 e 20 Elite non è quindi possibile utilizzare time out nel tempo supplementare;

Nota 2: nella coppa FISR ci si comporta come nei campionati senior con un massimo di 3 time out da spendere nell'arco di tutto l'incontro (overtime incluso);

Nota 3: nel campionato Sr Femminile rimane invariata la possibilità di 1 time out per tempo;

Nota 4: rimane invariata la regola che prevede una penalità minore di panca per la squadra che, una volta esaurito il numero massimo di time-out spendibili nell'arco dell'incontro (o nel singolo periodo di gioco) ne dovesse richiedere uno aggiuntivo agli arbitri. Sarà immediatamente comminata una penalità per "ritardo di gioco". Tale infrazione non può in nessun caso essere punita con un tiro di rigore.

Art. 86 - Attrezzature protettive - Obbligo della mezza visiera

A far data dal 28 febbraio 2016, nell'adeguamento agli "standard minimi di sicurezza dei giocatori" voluti da World Skate, tutti i giocatori maggiorenni di sesso maschile (per i minorenni e atlete di sesso femminile rimane normativa in essere) che scenderanno in pista nei campionati Senior di A, B e C dovranno avere il casco dotato a loro piacimento di:

- griglia intera;
- maschera plexiglass intera;
- maschera "ibrida" intera plexiglass/griglia;
- mezza visiera plexiglass.

In caso contrario:

1. non saranno autorizzati ad entrare in pista:

2. dovessero entrare in pista durante il gioco saranno immediatamente sanzionati con una penalità di due minuti per "equipaggiamento irregolare".

Nota: gli arbitri hanno l'obbligo di verificare che le protezioni in questione siano montate correttamente e che, in caso di mezza visiera, la stessa sia effettivamente a protezione del "visus". Dopo un primo richiamo ad un giocatore, l'arbitro sarà costretto ad assegnare due minuti di penalità qualora lo stesso giocatore non abbia provveduto alla sistemazione della visiera.